



COMUNE DI PONTASSIEVE
(Provincia di Firenze)



SERVIZIO ENTRATE

Regolamento
per l'esercizio del potere
di AUTOTUTELA
in materia tributaria

Testo definitivo
approvato dal
Consiglio Comunale
(delib. n. 26 dell'11/03/2003)

INDICE

Premessa	pag. 2
<u>Capo I – Principi generali</u>	
Articolo 1 - Definizione e finalità del regolamento	pag. 2
Articolo 2 - Esercizio del potere di autotutela	pag. 2
Articolo 3 - Ambito di applicazione	pag. 2
Articolo 4 - Competenze	pag. 2
Articolo 5 - Rinuncia all'imposizione	pag. 3
Articolo 6 - Annullamento di atti impositivi	pag. 3
Articolo 7 - Revoca di atti impositivi	pag. 4
Articolo 8 - Adempimenti amministrativi e sospensione degli effetti degli atti impositivi	pag. 4
Articolo 9 - Norme finali e transitorie	pag. 4

Premessa

L'art. 27 della Legge 18/02/1999 n. 28, introducendo il comma 1/ter all'art 2/quarter del D.L. 30/09/1994 n. 564, stabilisce che i Comuni, le Province e le Regioni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti ad esercitare il potere dell'autotutela per gli atti concernenti i tributi di loro competenza.

Con il presente regolamento il Comune di Pontassieve introduce tale istituto nel proprio ordinamento quale strumento di prevenzione e riduzione del contenzioso e con il fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, instaurando con essi un miglior rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza.

Articolo 1

Definizione e finalità del regolamento

1. Per autotutela si intende il potere attribuito alla Pubblica Amministrazione di rimediare agli errori commessi in sede di accertamento tributario che possono danneggiare ingiustamente il cittadino.
2. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del potere di autotutela con il fine di assicurare l'efficienza, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa ed evitare controversie nelle quali appare certa, o quanto meno probabile, la soccombenza del Comune.

Articolo 2

Esercizio del potere di autotutela

1. Nell'esercizio del potere di autotutela il Comune può rinunciare all'imposizione o procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati o alla revoca per motivi di opportunità.
2. L'autotutela può essere esercitata in via del tutto autonoma d'ufficio o su istanza di parte.
3. L'istanza di parte non comporta alcun obbligo giuridico di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere l'attività di accertamento già iniziata. Ugualmente l'istanza di annullamento o revoca di un atto impositivo già notificato non comporta l'automatica sospensione dei termini per l'impugnazione dell'atto stesso salvo che ne venga disposta la sospensione ai sensi del successivo art. 8.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il potere di autotutela può essere esercitato dal Comune su tutti i tributi comunali nonché sul canone di occupazione del suolo pubblico avente natura di entrata extra tributaria, sia gestiti in forma diretta sia gestiti in concessione a soggetto esterno.
2. Possono essere oggetto di annullamento o di revoca in via di autotutela non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti attinenti alla materia tributaria quali gli atti di diniego di agevolazioni, il diniego di rimborso, l'iscrizione a ruolo, l'avviso di pagamento, ecc.

Articolo 4

Competenze

1. L'esercizio del potere di autotutela compete a ciascun funzionario responsabile della gestione dei singoli tributi locali designato a norma di legge, nonché agli altri soggetti che siano stati espressamente delegati dallo stesso funzionario con provvedimento formale.
2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, sia

riconosciuta l'illegittimità o l'infondatezza di un atto impositivo. Nel caso di grave inerzia del Funzionario responsabile del tributo il potere di autotutela può essere esercitato, in via sostitutiva, dall'organo di vertice della struttura burocratica individuato ai sensi del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Nel caso in cui le fasi di liquidazione e accertamento del tributo oggetto della definizione, siano state affidate, a norma di legge (1), a soggetti esterni, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al soggetto concessionario, che lo esercita nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 5

Rinuncia all'imposizione

1. La rinuncia all'imposizione si configura come la decisione dell'ufficio di non procedere alla notificazione degli avvisi quando, dopo aver iniziato il procedimento di accertamento, vengono acquisiti degli elementi tali da far ritenere infruttuosa e impraticabile la contestazione.
2. Il Comune potrà quindi rinunciare all'imposizione in base al criterio di economicità, sia che lo stesso sia stabilito per legge, sia che venga dedotto dal rapporto fra la pretesa tributaria da contestare ed i costi connessi alla gestione del procedimento amministrativo. La rinuncia all'imposizione potrà inoltre essere decisa qualora, nella fase di accertamento, venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi di legittimità che costituiscono presupposto per l'annullamento degli atti già emessi secondo quanto disposto al successivo articolo 6 oppure qualora venga verificata la sussistenza dei motivi di opportunità che costituiscono presupposto per la revoca degli atti già emessi secondo quanto disposto al successivo articolo 7.
3. Se durante l'attività di accertamento vengono effettuate ispezioni o verifiche presso il contribuente o se lo stesso è stato invitato a compilare questionari o ad esibire documenti portandolo a conoscenza dell'inizio di una attività di accertamento, gli deve essere data formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

Articolo 6

Annullamento di atti impositivi

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando nel procedimento di riesame viene individuato uno dei seguenti vizi di legittimità:
 - a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. errore sul presupposto dell'imposta, della tassa o del canone;
 - d. doppia imposizione;
 - e. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f. mancata considerazione dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi regolarmente documentati nei termini stabiliti;
 - g. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.
2. L'annullamento può essere disposto anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini previsti per l'impugnazione.
3. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune si può procedere all'annullamento solo se il ricorso del contribuente è stato respinto per motivi formali (irricevibilità, difetto di giurisdizione, incompetenza, inammissibilità, improcedibilità) che hanno precluso al giudice tributario ogni pronuncia sul merito del ricorso stesso.
4. Quando sulla questione si sia formato un giudicato sostanziale, si può procedere all'annullamento solo per motivi di legittimità del tutto diversi da quelli esaminati e respinti dal giudice tributario.
5. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti per legge.

Articolo 7

Revoca di atti impositivi

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo oppure è stato impugnato ed è ancora pendente il relativo giudizio, e non sussistono i vizi di cui all'art. 6 del presente regolamento per annullarlo, il funzionario responsabile può revocarlo per motivi di opportunità quando i costi connessi alla riscossione ed alla difesa si prospettano superiori all'importo della pretesa tributaria, comprensiva del tributo e degli eventuali oneri accessori, o quando vi sia un indirizzo giurisprudenziale sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.

Articolo 8

Adempimenti amministrativi e sospensione degli effetti degli atti impositivi

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca ovvero con il rigetto dell'istanza di parte.
2. Qualora il procedimento di riesame dell'atto amministrativo si presenti complesso e laborioso, il Funzionario responsabile può disporre la sospensione degli effetti. La sospensione degli effetti può essere disposta anche quando un atto impugnato in via giurisdizionale appaia illegittimo o infondato.
3. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con l'annullamento o revoca dello stesso o con la notificazione di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente, può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.
4. In caso di pendenza di giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con l'annullamento o revoca dello stesso o con la pubblicazione della sentenza.
5. Gli eventuali provvedimenti adottati nell'esercizio dell'autotutela così come il rigetto delle istanze dei contribuenti vanno comunicati agli interessati. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento o di revoca va trasmesso anche al relativo organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
6. I provvedimenti adottati in via sostitutiva ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, sono comunicati anche al funzionario che ha emanato l'atto annullato o revocato.
7. La rinuncia all'imposizione viene fatta constare solo nel caso in cui sia necessaria la comunicazione al contribuente prevista dal 3° comma del precedente articolo 5.

Articolo 9

Norme finali e transitorie

1. L'entrata in vigore del presente regolamento decorre dal 1° Gennaio 2003. Esso sarà reso disponibile per la consultazione sia nelle forme tradizionali che mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune.
2. Il presente regolamento sarà applicabile anche a tutti i procedimenti di accertamento già avviati al momento della sua entrata in vigore.

(1) comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446